

lundy

Consiglio di amministrazione per le determinazioni di sua competenza.

Il Consiglio, in conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza in data odierna, approva.

4. Doppia mensilità di giugno.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

La partecipazione del personale dell'Istituto agli utili di bilancio fu stabilita fin dalla istituzione dell'Ente (art. 14 della legge 4 aprile 1912, n. 305, che fissava la quota di partecipazione agli utili del personale nella misura massima del 5%; art. 12 dello Statuto approvato con R. D. 27 aprile 1913, n. 943). Le norme originarie sulla materia furono poi sostituite da quelle contenute nel R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966 e successive modificazioni, le quali riservano al personale una quota pari al 3,75% degli utili di bilancio, depurati delle quote destinate alla riserva ordinaria e alla riserva di garanzia.

Con il regolamento interno del 1922 (art. 32) fu stabilito che qualora l'importo delle singole quote di ripartizione non raggiungesse quello di una mensilità di stipendio, l'Istituto avrebbe corrisposto